**12 maggio 2020**

**Abbiamo posto agli studi professionali convenzionati**

(commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro) le domande più ricorrenti che ci sono giunte nell’ultimo mese dai soci.

La forza del Movimento sta anche nel fatto di aver convenzionato fino ad oggi 8 studi professionali competenti nel ns. settore che forniscono la gestione amministrativa e fiscale ai ns. soci, informandoli tempestivamente di tutte le problematiche e le novità.

Servizio che ciascuno di loro fornisce individualmente ai soci loro affidati e che pervengono anche al Movimento che pertanto diventa l’associazione meglio informata, proprio perché diventa il perno attorno a cui si muovono le migliori competenze.

In attesa del nuovo decreto “rilancio” pubblichiamo tutte le risposte in modo da fornire un quadro esauriente della realtà fino a oggi.

Per non fornire notizie inconsistenti, basate su ipotesi, esternazioni, pareri, anticipazioni ecc. attendiamo che il nuovo decreto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per fornirvi una tempestiva informazione sui nuovi provvedimenti.

Per lo stesso motivo attendiamo le nuove disposizioni dell’INAIL per dare notizie certe sulle procedure e le attrezzature che saranno richieste per riprendere l’attività.

**Ecco le 8 domande (in azzurro)**

e le molteplici risposte a volte diverse (in nero)

***vedi in fondo per la Consulenza Legale***

1. L’accesso ai prestiti fino a 25.000 € è possibile anche ai professionisti del ns. settore (anche con p.iva forfettaria)? Basta avere la p.iva aperta prima del 23 febbraio e chiedere non oltre il 25% del fatturato 2019? Come si dimostra se non c’è ancora il mod. Unico? in pratica è una autocertificazione? E la domanda si presenta alla propria banca? E se uno ha un conto postale?
2. Alcuni soci (una minoranza) lamentano di non avere ancora ricevuto i 600 €. Cosa possono fare per verificare cosa non sta funzionando? Telefonare ai numeri verdi? Mandare una mail? Rifare la domanda prima del 30 aprile?
3. Il sostegno per aprile e maggio occorre richiederlo o va in automatico per chi ha già fatto la domanda? E per chi ha perso marzo per aver aperto la p.iva a fine marzo o inizio di aprile saranno ammesse le domande per aprile o maggio (bisogna vedere il decreto nuovo?)?
4. I 600 € di sostegno ai Co.Co.Co - serve un contratto o lettera di incarico? Anche non registrato? Come si dimostra che non è retrodatato? Con pagamenti pregressi rispetto il 23 febbraio? O in altro modo?
5. Per i figli minori di 12 anni come e a quali condizioni si può avere il sostegno dei 600 € per la baby sitter? (può essere un parente?)  In alternativa permessi retribuiti?
6. C’è qualche sostegno per le associazioni?
7. E per gli affitti (per lo studio o la sede associativa) in scadenza nel periodo di chiusura, ci sono sostegni? C’è la possibilità di sospendere o rinviare i pagamenti?
8. Associazioni e professionisti sono obbligati al rimborso delle quote versate dai soci e dai clienti? Le associazioni di consumatori sostengono di si, ma sarebbe un ulteriore colpo alla sopravvivenza di associazioni e professionisti. Devono rimborsare, possono offrire lezioni o mensilità future a titolo di recupero, offrire sconti futuri o si tengono le quote e basta?
9. L’accesso ai prestiti fino a 25.000 € è possibile anche ai professionisti del ns. settore (anche con p.iva forfettaria)? Basta avere la p.iva aperta prima del 23 febbraio e chiedere non oltre il 25% del fatturato 2019? Come si dimostra se non c’è ancora il mod. Unico? in pratica è una autocertificazione? E la domanda si presenta alla propria banca? E se uno ha un conto postale?
10. IN ASSENZA DI UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA (2018) IL FINANZIAMENTO NON E’ CONCESSO
11. Il prestito sino ai 25mila euro è accessibile a lavoratori autonomi e a professionisti senza preclusione di *codice attività. Chiaramente è aperti a tutti, anche a coloro che sono nel regime forfettario, in questo caso va chiarito che l'importo dell'erogazione è commisurato al fatturato certificato ed è pari al 25% dello stesso. Questo significa che poiché il professionista forfettario è caratterizzato dall'avere un fatturato annuo massimo di 65mila euro potrà accedere ad un prestito massimo di* ***euro 16.500,00****. Il fatturato realizzato deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dunque non è possibile autocertificarlo. Per gli aspetti più operativi occorre, però sentire la propria banca perché l'impressione è che le banche si stiano muovendo in ordine sparso. E' chiaro che, essendo il prestito garantito al 100% le banche dovrebbero erogare il prestito senza troppe formalità e dunque l'erogazione dovrebbe essere abbastanza rapida (non ci metto la mano sul fuoco). E' chiaro anche che la restituzione è agevole, in 6 anni, si inizia a restituire la somma presa a prestito dopo 24mesi e ad un tasso ridotto (la misura non è conosciuta ma, trattandosi di prestito garantito la misura dovrebbe essere più bassa rispetto ai canali tradizionali di accesso al credito...ma anche qui non ci metto la mano sul fuoco) e non vi sono particolari condizionalità per l'utilizzo dello stesso. Si tratta, però, pur sempre di un prestito che va restituito e che ha un costo (per quanto ridotto), dunque il consiglio è sempre quello di non richiedere la somma senza avere un preciso progetto verso cui indirizzare l'impiego della somma di denaro. Se non c'è ancora il modello redditi, perché la partita Iva è stata aperta solo lo scorso anno, non è possibile ancora richiedere il prestito ma occorre attendere di aver presentato il modello unico di quest'anno. Sottolineo che il prestito può essere chiesto entro il 1 dicembre 2020. Anche in questo caso non Le assicuro che alcune banche si possano accontentare (la vedo un po' difficile ma sto sentendo di tutto in questi giorni) anche di una bozza della dichiarazione dei redditi con autocertificazione (magari del professionista che l'ha predisposta. Ma, come sottolineavo più sopra, il primo passo da fare è parlare con la propria banca. Se invece il professionista non ha ancora presentato la dichiarazione di quest'anno ma ha aperto la partita Iva già nel 2018 o precedentemente, potrà accedere al finanziamento presentando la dichiarazione 2019 e, dunque, certificando il reddito 2018. Ovviamente in questo caso il 25% verrà commisurato sul reddito 2018.*
12. Il prestito erogato è max il 25% del fatturato 2018 (in quanto è l’anno di imposta per cui è presente l’ultima dichiarazione), chi ha aperto dopo il 31.12.2018 deve presentare l’autocertificazione per i redditi percepiti nel 2019. Il modulo 4bis si può richiedere alla propria banca, inoltre consiglio che l’interessato contatti la propria banca per ogni info del caso (indirizzo a cui mandare mail, altra documentazione richiesta ecc.). Purtroppo per chi ha un conto postale non so che soluzione si potrebbe attuare, si potrebbe chiedere ad un’altra banca.
13. *Consigliamo di rivolgersi alla propria banca/posta per una prima informativa, si tratta in ogni caso di un prestito quindi sarà l’istituto a valutarne la fattibilità e i requisiti di solvibilità dei clienti a prescindere dal fatto che vi sia una garanzia statale.*
14. *si può fare o ad una banca o alla confidi (e indicare il cc ove si vuole venga fatto l'accredito, è consigliabile richiederlo nella banca con cui si hanno già rapporti; per esperienza che ho con clienti che stanno richiedendo questo prestito, so che molte banche oltre al modulo "allegato 4 bis, chiedono ulteriori moduli interni della banca stessa. Il modulo va inviato via pec solitamente con allegato bilancio e/o dichiarazione dei redditi dell'anno 2018.
Alcuni istituti di credito hanno inserito nella loro ON PAGE la richiesta di questo finanziamento e sembra sia più celere l'erogazione*E se uno ha un conto postale? *No, solo istituti di credito (la Posta non lo è)*
15. Alcuni soci (una minoranza) lamentano di non avere ancora ricevuto i 600 €. Cosa possono fare per verificare cosa non sta funzionando? Telefonare ai numeri verdi? Mandare una mail? Rifare la domanda prima del 30 aprile?
16. *Provare a contattare l'Inps, non a fare una nuova domanda. Situazione strana poiché avevano assicurato che le somme sarebbero già dovuto essere state accreditate. Tuttavia è è già difficile parlare con Inps in tempi normali, figuriamoci ora. Provare ad attendere e poi, magari contattare l'Istituto verso mercoledì della prossima settimana*.
17. Rientrando nella pratica possono controllare lo stato della pratica stessa e poi si, consiglio di chiamare al contact center. Consigliano di non rifare e ritrasmettere la domanda
18. *Bisogna attendere o al massimo provare a chiamare il numero verde INPS.*
19. In ogni caso le domande sono oggetto di valutazione dall’INPS, non tutte verranno accolte, può darsi anche che a chi non ha ancora ricevuto il contributo non è stata accolta la domanda.
20. *Accedere al portale INPS dove hanno compilato la domanda e consultare le ragioni della mancata erogazione*
21. L'Inps ha fatto sapere che sul proprio sito, accedendo al servizio online, si può consultare lo stato della propria domanda dal momento della richiesta sino alla liquidazione. <https://serviziweb2.inps.it/>

Nota del Movimento al 12.05: dalle segnalazioni dei ns. soci risulta che:

1. La gran maggioranza dei soci ha ricevuto il bonus.
2. Quelli che non l’hanno ricevuto hanno ricevuto una mail che recita: *“Gentile utente, per conoscere l'esito della domanda di bonus 600 euro, la invitiamo ad accedere con il suo PIN alla funzione “Esiti” all'interno della procedura già utilizzata per presentare la domanda”* con la quale si invitava ad entrare nel sito alle pagine della domanda presentata per conoscere l’esito ed eventualmente operare le correzioni alla dichiarazione che impedivano il buon esito dell’erogazione.
3. Nella maggioranza dei casi gli errori erano relativi alla categoria di appartenenza (Professionisti – non commercianti, artigiani, non AGO) o alla indicazione di inviare il bonus ad un IBAN non corrispondente alle proprie generalità.
4. Se non avete un IBAN personale indicate “bonifico domiciliato” e la somma vi sarà spedita a casa.
5. Il sostegno per aprile e maggio occorre richiederlo o va in automatico per chi ha già fatto la domanda? E per chi ha perso marzo per aver aperto la p.iva a fine marzo o inizio di aprile saranno ammesse le domande per aprile o maggio (bisogna vedere il decreto nuovo?)?
6. Il bonus appena richiesto faceva riferimento al mese di marzo (richiedibile ad aprile). Per il mese di aprile il bonus dovrebbe (utilizzo in condizionale perché il decreto che dovrebbe prevederlo è stato solo annunciato e non c'è ancora) essere di 800 euro. Per la ragione che Le dicevo più sopra (il decreto non c'è ancora) non Le so dare una risposta ma, a mio avviso, sarà necessario che il professionista riproponga una nuova domanda. Per il bonus di marzo la condizione era aver aperto la partita Iva almeno dal 23 febbraio 2020. Chiaramente se questa condizione permarrà anche per il bonus di aprile, coloro che hanno perso marzo per aver aperto la partita Iva nel corso del mese di marzo il discorso non cambierà: non potranno accedere neppure al bonus di aprile. Comunque, ripeto, per il nuovo bonus occorrerà attendere il nuovo decreto.
7. *Del “rinnovo” per il mese di aprile e maggio del bonus ancora non si sa nulla di ufficiale circa modalità di richiesta e requisiti.*
8. Aspettiamo chiarimenti, non si sa ancora.
9. *SI SAPRA’ QUANDO VERRA’ PROMULGATO IL NUOVO DECRETO PREVISTO PER FINE APRILE.*
10. No alle richieste di persone che hanno aperto la PI dopo il 23 febbraio non hanno diritto ha richiedere il bonus
11. I 600 € di sostegno ai Co.Co.Co - serve un contratto o lettera di incarico? Anche non registrato? Come si dimostra che non è retrodatato? Con pagamenti pregressi rispetto il 23 febbraio? O in altro modo?
12. Il decreto precedente prevede che i cococo, essendo ammessi a fruire del beneficio devono essere attivi alla data del 23 febbraio 2020. In questo caso il fatto di essere attivi si dimostra, a mio avviso, con la data della domanda di iscrizione alla gestione separata. In questo caso Le faccio presente che il professionista all'atto della presentazione della domanda autocertifica il possesso dei requisiti e che l'Inps effettuerà controlli a posteriori. Pertanto, qualora dai controlli dovesse risultare che il professionista non aveva diritto al bonus, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito andrà incontro anche a conseguenze di natura penale per aver autocertificato il falso.
13. *Il requisito anche per i co.co.co è l’iscrizione all’Inps ante 23 febbraio 2020.*
14. Attraverso un contratto di lavoro ed i compensi corrisposti dall’associazione e percepiti in conto corrente dal collaboratore.
15. *I CO.CO.CO. devono disporre del  MODELLO CU (prova dell’avvenuta iscrizione e versamento dei contributi previdenziali)*
16. iscrizione alla gestione separata all'INPS (Devono essere iscritti alla gestione separata all'INPS al 23 febbraio 2020)
17. Per i figli minori di 12 anni come e a quali condizioni si può avere il sostegno dei 600 € per la baby sitter? (può essere un parente?)  In alternativa permessi retribuiti?

1) Possono fare richiesta del Bonus baby sitter dal **primo aprile** 2020 i genitori di bambini e ragazzi che non abbiano compiuto ancora dodici anni entro la data **del 5 marzo 2020**. Il beneficio può anche venire richiesto da genitori di figli più grandi, nel caso abbiano gravi disabilità o siano ospiti di un centro diurno. In entrambi questi casi, la richiesta è possibile anche in caso di adozione o affido.

Il **tetto massimo** del contributo varia dai 600 ai 1.000 euro:

**Limite massimo di 600 euro** – per genitori lavoratori dipendenti di aziende private, autonomi o iscritti alla gestione separata Inps.

**Limite massimo di 1.000 euro** – riservato a genitori che lavorano come dipendenti per la Sanità, sia pubblica che privata accreditata, così come per i dipendenti della Sicurezza, Soccorso pubblico e settore Difesa che vengono impiegati per particolari necessità legate all’emergenza coronavirus.

Per ottenere il bonus baby sitter 2020, non bisogna aver fatto domanda anche per il congedo parentale.

Come fare domanda per il bonus.

Si può richiedere il Bonus baby sitter per via digitale, attraverso il sito dell'Inps direttamente [dall’home page del proprio sito istituzionale](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm). Esiste un link sul quale cliccare e a quel punto seguire la procedura guidata.

2) *Il bonus è previsto per i minori di 12 anni. Le indico il link con le istruzioni e requisiti:* [*https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550*](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550)*.*

*I dipendenti hanno possibilità di chiedere il congedo parentale anche.*

*Il bonus c.d. “baby sitter” 2020 Inps può essere richiesto in alternativa al congedo parentale straordinario per COVID-19, dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi, con importi complessivi fino a 600 euro. Spetta anche ai lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, e al personale addetto alla sicurezza, per i quali il beneficio può avere un importo fino a 1.000 euro.*

*Per richiedere il voucher baby sitter occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:*

*il/i minore/i per i quali si richiede il bonus Inps non devono aver compiuto 12 anni  alla data del 5 marzo, a partire dalla quale è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;*

*il genitore beneficiario dell’agevolazione deve convivere con il/i minore/i per il/i quale/i ha ottenuto il bonus;*

*nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali NASPI, CIGO, indennità di mobilità e simili;*

*nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato o non lavoratore;*

*il richiedente non deve usufruire del congedo parentale.*

3) Per richiedere il contributo economico per i servizi di baby sitter occorre presentare l’apposita domanda bonus baby sitter all’Inps in una delle seguenti modalità:

online, attraverso l’apposita applicazione web disponibile sul [portale web dell’Inps](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx) (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Domande per Prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting). Per facilitare l’accesso della domanda online bonus baby sitter è possibile accedere al modulo telematico direttamente dalla home page del sito Inps;

rivolgendosi al Contact Center Inps, contattando il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o, da rete mobile, il numero a pagamento 06 164.164;

rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai patronati.

Il bonus è previsto per i minori di 12 anni. Le indico il link con le istruzioni e requisiti: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550>.

I dipendenti hanno possibilità di chiedere il congedo parentale anche.

4) *NO si ha diritto al bonus baby sitter
- solo per i figli che hanno compiuto i 12 anni entro il 5 marzo 2020 (se si hanno più figli l'importo massimo che si può richiedere è sempre 600€. pertanto 2 figli si può chiedere al massimo €300 a figlio 3 figli €. 200 a figlio)
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
il bonus spetta sia ai lavoratori dipendenti privati, sia ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi (iscritti e non all'INPS, ma in quest'ultimo caso è subordinato alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali)*

5) Per queste categorie il bonus è di 600 € per famiglia
(per i dipendenti pubblici appartenenti a categorie che lavorano nella sanità o forze dell'ordine (medici/infermieri/ tecnici di laboratorio biomedico/ tecnici di radiologia medica/ operatori sociosanitari/ personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.) il bonus arriva sino a € 1000 e viene erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia con riferimento alle prestazioni rese a partire dal 5 marzo

Non è possibile usufruire del bonus baby sitter se:
- l'altro genitore è disoccupato/ non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il congedo parentale per Coronavirus
E' possibile cumulare il bonus baby sitter con le agevolazioni:
- permessi 104 estesi per coronavirus
- prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
Il bonus baby sitter verrà erogato dall’INPS tramite il **libretto famiglia**.
I genitori che vogliono richiedere il bonus, dunque, dovranno **attivarlo** il prima possibile (sul sito INPS, usando le proprie credenziali, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali. Anche le **baby sitter** dovranno **registrarsi** sulla piattaforma INPS **come prestatori di servizi occasionali**, esercitando l’ “appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;)
Per ottenere il voucher Inps ci sono però due condizioni: entrambi i genitori devono lavorare e la baby sitter viene assunta (voucher)

1. *INPS specifica cosa sono le prestazioni di lavoro occasionale il libretto di famiglia Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:*

*per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente****non superiore a 5.000 euro;***

*per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente****non superiore a 5.000 euro;***

*per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo****non superiore a 2.500 euro.***

*Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra  ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:*

*titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;*

*giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;*

*persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;*

*percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.*

*Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.*

*può essere un parente? si l'importante che rientri nelle categorie indicate precedentemente
In alternativa permessi retribuiti? congedo parentale per Coronavirus. Il decreto-legge aveva previsto la possibilità di fruire del congedo dal 5 marzo fino al 3 aprile 2020 sono****prorogati fino al 13 aprile 2020****.*

f)   C’è qualche sostegno per le associazioni?

1. No che non siano quelli già previsti per altre categorie di soggetti laddove applicabili. Mi riferisco, in particolare a misure già previste in via generale. Ad esempio è previsto un bonus nella forma di credito di imposta per chi gestisce un negozio ed ha in affitto un immobile classificato come C1. Il bonus è commisurato al 65% del canone di locazione (pagato) per il mese di marzo. Misure specifiche ad oggi non ve ne sono. Il terzo settore lamnta una sostanziale dimenticanza, da parte del Governo, nelle misure prese con gli ultimi decreti approvati e auspica una maggiore attenzione alle proprie istanze. Occorre vedere se il Governo si accorgerà, con i prossimi decreti, di tali istanze.
2. *NESSUN SOSTEGNO AD OGGI E’ PREVISTO, forse ci sarà qualche cosa nel prossimo decreto.*
3. A fondo perduto e/o bonus non mi risulta

Per gli enti che possiedono un immobile di categoria C1 è stato istituito il codice tributo 6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” e può essere utilizzato da tutti i soggetti esercenti attività d’impresa per ottenere il credito d’imposta in compensazione tramite F24, vale però per gli affitti di soli immobili di categoria C1.

1. *Gli altri soggetti possono chiedere una riduzione del canone al locatore, il buon senso vorrebbe che i locatori non respingessero le ragionevoli e oggettive richieste dei conduttori proprio perché, anche loro, in caso di risoluzione definitiva si troverebbero un locale sfitto ma ugualmente tasse da pagare.*
2. Sono previsti aiuti economici a**tutte le società sportive, a tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e a tutti gli enti di promozione sportiva.
agevolazioni previste:**
3. Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori dipendenti;
4. Indennità per tutti i lavoratori autonomi e i collaboratori (l’**indennità di 600 euro una tantum** per gli autonomi e i collaborator)
5. Sospensione dei versamenti (Irpef, Irap, Iva, contributi previdenziali e assistenziali);
6. Sospensione di affitti e canoni di locazione;
7. Sostegno finanziario per garantire l’accesso al credito;
8. Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti;
9. Potenziamento del piano “Sport e Periferie” rivolto ai Comuni.
10. ***per asd che hanno domicilo fiscale/ sede legale o operativa in Italia e hanno affidamento impianti sportivi dello Stato  o enti territoriali sono sospesi sino al 31 maggio i pagamenti dei canoni di locazione*** *- riforma del terzo settore (adeguamenti degli statuti) la proroga al 31 ottobre
-proroga approvazione bilanci (al 31 ottobre)
- le assemblee dei soci possono essere fatte in videoconferenza (con mezzi che permettono di  identificare i partecipanti)
- credito di imposta per le opere di sanificazione locali - pari al 50% delle spese sostenute (massimo 20000 euro)
- incentivi fiscali per erogazioni effettuate a sostegno lotta epidemia coronavirus: enti non commerciali che  effettueranno erogazioni liberali in denaro e in natura a favore contenimento e gestione della situazione di emergenza causata da coronavirus, viene riconosciuto una detrazione di imposta pari al 30% per un importo non superiore ai 30000€
-sospese attività accertamento
 Divieto delle banche di richiedere il rientro/revoca dei fidi e prestiti accordati fino al 30 settembre 2020;*
11. *Proroga, alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020, dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;*
12. *Sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.*
13. NESSUN SOSTEGNO AD OGGI E’ PREVISTO, forse ci sarà qualche cosa nel prossimo decreto.

g)  E per gli affitti (per lo studio o la sede associativa) in scadenza nel periodo di chiusura, ci sono sostegni? C’è la possibilità di sospendere o rinviare i pagamenti?

1. Per gli affitti l'unico sostegno che c'è è quello appena citato al punto g (credito d'imposta sul canone pagato per il mese di marzo per coloro che conducono in locazione immobili di categoria C1). Invece il rinvio o la riduzione del canone, in questa fase è lasciata alla libera contrattazione fra le parti. Chiaramente se lo studio che il professionista ha in locazione non ricade nella categoria C1, egli non ha diritto al detto credito d'imposta.

A livello normativo relativamente a sospensione o rinvii non è stato disciplinato nulla, quindi sta a discrezione del proprietario una possibile sospensione o rinvio.

1. *È stato riconosciuto al momento solo un credito di imposta pari al 60% del canone di marzo pagato per immobili locati di categoria C1.*
2. NO
3. *Purtroppo no, non ci sono sconti per i fuori sede tornati in famiglia. Può chiedere una riduzione solo lo studente che pagava l'affitto con il suo lavoro e lo ha perso, o lo ha perso il genitore del quale è a carico. Il fatto di lasciare la casa vuota non ha nessuna rilevanza, dato che il canone è dovuto anche se non si usa l'appartamento.
Possono invece chiedere la sospensione del pagamento gli studenti Erasmus richiamati nel loro Paese, dal momento che in questi casi non viene pagata la borsa di studio. Si potrà quindi prevedere il prolungamento della durata del contratto alla riapertura degli Atenei
per canoni locazione commerciale: è stato previsto  un credito d'imposta del 60% del canone di locazione per gli inquilini che hanno in affitto locali accatastati C/1. L'agevolazione al momento è per il solo il mese di marzo. Per ottenere il bonus è necessario pagare il canone per intero*
4. Non c'è nessuna norma di legge o che riconosce un diritto per gli inquilini o un obbligo per i proprietari di rivedere l'ammontare del canone. Nessuna agevolazione per i pensionati né per chi ha lasciato la casa nella sede di lavoro e effettua smart working altrove. Non esiste un modello di domanda ma è necessario contattare il proprietario.
Se il proprietario non accetta di ridurre provvisoriamente l'affitto, chi non può o non vuole lasciare l'immobile potrà rivolgersi alle associazioni degli inquilini. Gli inquilini di locali commerciali si possono rivolgere alle associazioni di categoria, che hanno attivato a questo scopo servizi di assistenza ad hoc. Possibile anche contattare gli organismi di mediazione, in quanto la mediazione è ammessa anche per queste problematiche

i)  Associazioni e professionisti sono obbligati al rimborso delle quote versate dai soci e dai clienti? Le associazioni di consumatori sostengono di si, ma sarebbe un ulteriore colpo alla sopravvivenza di associazioni e professionisti. Devono rimborsare, possono offrire lezioni o mensilità future a titolo di recupero, offrire sconti futuri o si tengono le quote e basta?

1. Qual è l'appiglio normativo sul quale le associazioni di consumatori basano questa loro posizione? Chiaramente se un professionista del Vostro settore è stato pagato in anticipo per delle prestazioni che poi non ha potuto svolgere per l'insorgere della situazione di emergenza sanitaria, se il cliente si dimostra non più interessato a quelle prestazioni, il professionista dovrà rimborsare quanto percepito in anticipo. Ma in questo caso non occorre nessun decreto COVID per stabilirlo è nella natura dei rapporti commerciali. Allo stesso modo se le associazioni hanno percepito la quota associativa per l'erogazione di tutta una serie di servizi ai propri associati, se a causa di questa pandemia non potranno erogare i servizi previsti nel contratto associativo si metteranno d'accordo con gli associati per una riduzione della quota il prossimo anno, oppure per la restituzione di una parte di quota di questo anno ecc. (ma questo non lo stabilisce né l'associazione consumatori, qualunque essa sia né il sottoscritto, come ripeto fa parte della natura dei rapporti commerciali fra le parti). Tuttavia se le possibilità di erogare servizi non sono state affatto scalfitte da questa pandemia e l'associazione ha continuato ad erogare i propri servizi, a che titolo i soci possono richiedere indietro la propria quota? Dunque, non esiste alcuna norma che imponga questo e l'eventuale riduzione del prezzo/tariffa o la restituzione di tutto o parte di quanto già percepito è rilasciato alla libera contrattazione fra le parti (se si escludono i casi di truffe mi risulta che siamo ancora in un mercato di libera concorrenza dove prevale ancora la libera contrattazione fra le parti e che le associazioni di consumatori dovrebbero occuparsi dei casi di truffe o di abuso di posizione dominante sul mercato e invece, forse solo per giustificare le loro quote associative, spesso si avventurano su terreni che loro non competono).
2. *Per l’anno 2020? Direi che non c’è nessun obbligo nella restituzione. Sarà l’associazione a decidere se prevedere qualche “bonus” successivamente*

*Suggeriamo di fare uno sconto sul periodo in cui la palestra è stata chiusa o offrire un periodo di lezioni gratuite quando si riapre in modo da consentire il recupero delle attività perdute.*

1. NON SONO IN GRADO DI DARE UNA RISPOSTA, serve un parere legale.
2. *Lo*status *di associato o socio dell’associazione deriva dal perfezionamento del contratto associativo secondo le modalità stabilite dallo statuto; comporta l’acquisizione di una serie di diritti e di doveri previsti dallo statuto anche nel recepimento delle clausole contenute nell’art. 90 L.289/02 e nell’l’art.148 comma VIII Tuir (effettività del rapporto associativo, diritto di voto in assemblea per l’approvazione del bilancio, diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche associative e così via).*

*Il rapporto associativo è fondato sul contratto di associazione che è un contratto con comunione di scopo e non un contratto di scambio; pertanto l’associato non può qualificarsi come consumatore nei confronti del sodalizio cui ha aderito e di cui condivide scopi e finalità.*

*I contributi versati dal socio non sono mai rimborsabili per definizione, in nessun caso, né al momento del recesso né allo scioglimento dell’associazione come previsto dagli articoli 24 e 37 del Codice Civile.*

*La regola vale innanzitutto per la quota di adesione annuale e per il rinnovo.*

*Quanto all’importo versato a fronte della partecipazione alle attività –  ad esempio per la partecipazione ad un corso – va innanzitutto verificato come lo statuto e/o il regolamento abbiano disciplinato tale emolumento: se la somma ancorché da versarsi a rate si qualifica come contributo associativo integrativo annuale o per l’intera attività, viene determinato in funzione dei costi anche fissi che l’associazione deve sostenere per realizzare le attività istituzionali e comunque quale contributo associativo****finalizzato a sostenere l’associazione nel perseguimento delle finalità istituzionali condivise da tutti gli aderenti,****si può affermare che anche tale versamento abbia la natura di contributo e pertanto non sia rimborsabile.*

*Diverso invece il caso di tesserati, nelle associazioni con i quali si instaura un rapporto di altra natura: sotto il profilo che ci occupa, possono essere considerati utenti in quanto destinatari dell’erogazione di servizi sportivi, seppure con qualche riserva. Essi infatti, pur non essendo soci del sodalizio, instaurano un rapporto atipico, non necessariamente e non sempre classificabile come accordo di scambio sul presupposto che richiedendo il tesseramento, hanno inteso svolgere l’attività sportiva in modo continuativo, secondo regole prefissate della disciplina praticata e sono quindi entrati a far parte dell’ordinamento sportivo in un contesto che esula dall’ambito dei servizi commerciali. Se ne trova conferma anche nei contenuti del Registro 2.0 che richiede l’inserimento dei partecipanti alle attività didattiche e sportive*

*Sul piano pratico, focalizzando l’attenzione sulle singole prestazioni  – come ad esempio l’acquisto di un pacchetto di lezioni o di ingressi in palestra, l’abbonamento mensile, l’iscrizione a un corso bimestrale di tennis o di nuoto – è inevitabile che le si debba qualificare come controprestazioni in relazione ad un rapporto contrattuale di scambio, ancorché defiscalizzato ai sensi dell’art. 148 comma 3 TUIR.*

*In tale contesto quindi i* ***beneficiari di tali prestazioni –  tesserati non soci ma potenzialmente anche i soci quando difetti la natura associativa del contributo – possono essere qualificati come utenti nel significato attribuito dal codice del consumo e vedersi riconosciuti i diritti loro spettanti.***

1. I vademecum e la modulistica messi a disposizione dalle associazioni di consumatori fondano la richiesta di rimborso sull’art.1463 del Codice Civile che disciplina gli effetti dell’impossibilità della prestazione sui contratti a prestazioni corrispettive stabilendo che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta.

Per semplificare, se gli utenti non possono usufruire del corso/abbonamento durante il periodo di chiusura del centro sportivo potranno chiedere la restituzione dell’importo versato, salvo che siano state accettate e sottoscritte particolari clausole nel regolamento che dispongano diversamente per il caso di forza maggiore (prevedendo ad esempio la possibilità di sospendere e recuperare o di utilizzare buoni sostitutivi, in tutto o in parte). In tal caso, trattandosi di clausole vessatorie, si dovrà compiere una valutazione caso per caso per verificarne la validità nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice del Consumo e in base al requisito della c.d. doppia firma prevista dall’art.1341 del Codice Civile.

***In assenza di clausole o in presenza di clausole invalide, è quindi riconosciuto all’utente il diritto alla restituzione di quanto versato***. Bisognerebbe tuttavia valutare se la prestazione sia definitivamente o solo temporaneamente impossibile: infatti considerato che l’impossibilità di ricevere la prestazione non è definitiva ma limitata nel tempo e legata alla durata delle misure di contenimento, si può invocare il dettato dell’art.1256 comma secondo del Codice Civile che esclude la responsabilità per inadempimento quando il ritardo sia dovuto a causa non imputabile all’obbligato

E’ quindi possibile in questi casi attuare una **sospensione**dell’abbonamento/corso che andranno poi recuperati con la ripresa delle attività, sempre che l’utente abbia interesse a usufruirne successivamente. Viene qui in risalto non solo la posizione del socio – nelle ipotesi in cui possa applicarsi il codice del consumo – ma anche quella del tesserato; entrambi, per definizione, svolgono attività organizzata non occasionale,  e quindi ben potrebbero mantenere l’interesse a recuperare abbonamenti e lezioni in un momento successivo a seconda della tipologia di corso o di attività.

Oltre alla possibilità di sospensione dell’abbonamento, per evitare la restituzione delle somme, che inevitabilmente andrebbe ad aggravare la carenza di liquidità del sodalizio, si potrebbe utilizzare la soluzione dei c.d. voucher previsti dal Decreto Cura Italia (art.88 D.L. n.18/20) per i contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura: vanno emessi su richiesta dell’utente e utilizzati entro un anno.

Ancora: l**’organizzazione di attività didattiche e sedute di allenamento a distanza**  – **dove possibili** –  possono configurarsi come sostitutive delle attività non usufruite e quindi utili a contrastare la richiesta di rimborso; *si ritengono idonee in particolare in presenza di clausole, validamente accettate e sottoscritte, che riservano all’a.s.d./s.s.d. la variazione dei programmi di attività e delle modalità di gestione delle stesse.*

***L’associazione o società sportiva che riceve la richiesta di rimborso, valutate tutte le circostanze del caso concreto, dovrà possibilmente ricercare una soluzione condivisa con i propri associati e tesserati che possa garantire il contemperamento delle reciproche esigenze e proporre sospensioni, recuperi, voucher totali o parziali, compatibili con la sostenibilità finanziaria dell’ente, ma anche richiamare i frequentatori del centro ad un senso di solidarietà e appartenenza auspicando –  quanto meno da parte dei soci –  una piena collaborazione, sul presupposto che essi si sono impegnati a versare i contributi non in funzione di una specifica controprestazione ma per sostenere le attività dell’ente e la diffusione della promozione sportiva dilettantistica.***

La soluzione bonaria è sempre raccomandata per evitare i costi e l’alea di un giudizio che, se promosso con azioni collettive supportate dall’assistenza delle associazioni di consumatori, può diventare particolarmente gravoso per il gestore del centro sportivo.

In mancanza di accordo, quando sussistono le condizioni per il diritto alla restituzione dell’importo, il gestore che non vi provveda risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento con conseguente obbligo al risarcimento del danno. Tuttavia la situazione emergenziale, riconosciuta espressamente come causa di forza maggiore dall’art.3 comma 6bis del D.L. 23/2/2020, può essere valutata ai fini della liberazione del debitore purché, trattandosi di pagamento di somme di denaro, sia dimostrata l’impossibilità oggettiva di disporre con la dovuta diligenza di sufficienti risorse finanziarie.

L’analisi delle norme codicistiche non consente dunque di dare risposte univoche ma offre una base su cui costruire soluzioni adatte alle circostanze e più in generale per i rapporti con i tesserati.
Quanto ai soci delle a.s.d., l’auspicio è che a fronte di tali argomentazioni possano ricordare di essere prima associati che consumatori.

Attenzione! Abbiamo stipulato una Convenzione Legale con studi professionali competenti

Da questa settimana cominceremo a pubblicare consulenze legali specifiche riservate ai nostri soci.

I soci benemeriti e straordinari potranno usufruire di una consulenza e assistenza dedicata con

**- pareri e consigli legali gratuiti**

**- sconti fino al 52% per le azioni legali**

**- con avvocati esperti anche nel settore DBN**